

IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

**CESI**  
IMOLA

www.**GRAMIGNA**.com  
Macchine, attrezzature e materiali speciali per l'edilizia  
via casele 47 - 40068 San Lazzaro di Savena - BO -  
051.6224511 - gram@gramigna.com

 **FONDAZIONE**  
Cassa di Risparmio di Imola

# **Sicurezza:** **è come bere** **un buon caffè.** **Parliamone**

La sicurezza nei cantieri:  
piccola guida sulle responsabilità  
del committente



ASSOCIAZIONE TAVOLO IMOLA

Consorzio del  
**irCONDARIO**  
IMOLESE



Realizzato da:



ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA

### ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA

Via Emilia 25 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542 35215

[www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org)

[info@tavolo494imola.org](mailto:info@tavolo494imola.org)



### CIRCONDARIO IMOLESE

Via Boccaccio 27 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/603200

[www.provincia.bologna.it/circondarioimolese/index.html](http://www.provincia.bologna.it/circondarioimolese/index.html)

[circ@provincia.bologna.it](mailto:circ@provincia.bologna.it)

### A cura del gruppo tecnico di lavoro dell'ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA

Si ringrazia per la preziosa collaborazione il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro AUSL IMOLA.

Realizzato con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola e della Provincia di Bologna

*1° edizione: anno 2004*

*Stampato in 50.000 copie e distribuito alle famiglie del Circondario Imolese  
Copyright / riproduzione testi e distribuzione consentita con citazione della  
fonte purché in forma gratuita e nel rispetto delle seguenti modalità:*

- 1. è vietato ogni uso commerciale;*
- 2. la riproduzione deve essere integrale, senza alcuna modifica.*

*Grafica: Roberto Casadio*

*Stampa: Tipografia Fanti*

## Piccola guida sulla sicurezza e sulla responsabilità del committente nei lavori edili

Il Decreto Legislativo n.° 494/96, noto come "DIRETTIVA CANTIERI" in applicazione di una Direttiva CEE, si pone l'obiettivo di organizzare le attività del cantiere edile in modo tale da ridurre i rischi di infortuni e di malattie professionali individuando precise figure con precisi obblighi. Con queste brevi note vogliamo illustrare come qualsiasi cittadino che voglia fare eseguire lavori edili anche di modesta entità diventa "committente".



**La Direttiva CEE ha incentrato il controllo della sicurezza nel cantiere sul committente poiché è il soggetto che con le sue scelte ed il suo potere economico può condizionare la vita del cantiere.**

# Il campo di applicazione del DLgs 494/96

Il D.Lgs. 494/96 si applica tutte le volte che si eseguono lavori edili, dalla piccola manutenzione alla costruzione di una palazzina o di un viadotto autostradale.

## Vediamo alcuni esempi:

- Tinteggiatura interna di un appartamento.
- Tinteggiatura esterna di un fabbricato, anche piccolo.
- Ripristino di intonaci.
- Rifacimento di un bagno.
- Manutenzione delle grondaie o dei pluviali.
- Pavimentazione di porzione del giardino.
- Rifacimento anche parziale del coperto.

- Realizzazione di muretto di recinzione del giardino.
- Piccole o grandi ristrutturazioni edilizie.
- Costruzione di un fabbricato, anche piccolo come ad esempio un box garage.



# Chi è il committente?

Il D.Lgs. 494/96 dice che il committente è: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

In pratica è colui che fa il contratto con le ditte che eseguiranno i lavori e quindi sostiene i costi di tali lavori.

Pertanto qualsiasi cittadino nella sua vita può trovarsi a ricoprire il ruolo del committente con tutte le responsabilità del caso.

## Vediamo alcuni esempi:

- Il Signor Rossi è proprietario di una villetta che fa ritinteggiare esternamente: è committente.
- La signora Viola è in affitto in un appartamento e decide di rifare il bagno, rinnovando i sanitari e le piastrelle, a proprie spese: è committente.
- Il Signor Bianchi è l'amministratore di un condominio in cui viene rifatto il manto di copertura, che è una parte condominiale: è committente.
- Il Signor Verdi è proprietario di un piccolo capannone industriale e decide di costruire un soppalco in ferro: è committente.

Quindi nella scelta delle imprese esecutrici, nella stipula dei contratti, nelle scelte tecniche ed in generale durante i lavori deve, con il potere che detiene grazie al fatto che è colui che paga, dare il proprio contributo alla sicurezza dei soggetti coinvolti nei lavori in cantiere.

# Gli obblighi del committente

**Il committente** nel prevedere i lavori **si attiene alle misure generali di tutela**, che consistono in sintesi nel guidare la progettazione dell'opera e nell'organizzare il cantiere, effettuando scelte tecniche secondo principi che prevedono l'eliminazione o l'attenuazione dei rischi.

**Il committente, inoltre, prevede la durata dei lavori.**  
**SE NON LO FA:**  
arresto da 3 a 6 mesi,  
ammenda da 1.550 a 4.130 Euro.

**Il committente deve verificare** che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano idoneità tecnico-professionale per eseguire i lavori, **richiedendo** almeno **copia dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.**  
**SE NON LO FA:**  
arresto da 2 a 4 mesi,  
ammenda da 516 a 2.580 Euro.



**Il committente deve chiedere** alle imprese esecutrici una **dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, nonché una **dichiarazione relativa al contratto collettivo** applicato ai lavoratori dipendenti.

**Il committente deve chiedere un certificato di regolarità contributiva.**  
Tale certificato viene rilasciato all'impresa dall'INPS, dall'INAIL e dalle casse edili. Può essere richiesto anche un documento unico di regolarità contributiva.

**Il committente deve trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), **il nominativo delle imprese esecutrici** dei lavori ed **il suddetto certificato di regolarità contributiva.**  
In assenza di tale certificato è sospeso il titolo abilitativo

## Quando occorre nominare il coordinatore per la sicurezza

Oltre a quanto già detto, **il committente deve valutare se i lavori superano una determinata soglia**

oltre la quale è necessario nominare un tecnico abilitato a svolgere l'incarico di coordinatore per la sicurezza.

Tale valutazione deve essere fatta nel momento in cui il committente decide di voler fare dei lavori edili ed inizia ad informarsi, meglio se presso un tecnico edile (ing., arch., geom., per. ind.), sugli adempimenti necessari. In tale fase preliminare dovrà anche valutare se tali lavori superano la soglia oltre la quale deve essere nominato il coordinatore per la sicurezza.



## Come valutare la soglia

**La soglia si supera quando si verificano contemporaneamente due condizioni:**

- A)** i lavori verranno eseguiti da più di una impresa;
- B)** i lavori hanno una durata superiore a 200 uomini-giorno, ovvero i lavori comportano determinati rischi particolari.

Solamente quando si verificano sia la condizione A sia la condizione B è necessario nominare il coordinatore per la sicurezza.

**Vediamo innanzitutto come conteggiare le imprese.**

Quelle che comunemente chiamiamo ditte o aziende vengono suddivise in due gruppi dal D.Lgs. 494/96: i lavoratori autonomi e le imprese.

Quando la ditta è costituita da una sola persona che esegue in proprio un determinato lavoro senza l'aiuto di dipendenti, collaboratori, apprendisti, soci allora siamo in presenza di un lavoratore autonomo. In tutti gli altri casi la ditta è definita impresa.

Quindi per valutare il numero di imprese che saranno presenti in cantiere si devono conteggiare sia le imprese a cui il committente ha deciso di affidare direttamente i lavori sia le imprese da queste chiamate in subappalto; il tutto indipendentemente dal fatto che entrino in cantiere contemporaneamente o una dopo l'altra.

## Come valutare la durata in uomini/giorno

Il D.Lgs. 494/96 definisce **uomini-giorno** l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla **somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori**, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Per spiegare cosa si intende per uomini-giorno facciamo alcuni esempi:

- durata 20 giorni lavorativi, presenti 2 lavoratori:  
 $20 \times 2 = 40$  uomini/giorno
- durata 50 giorni lavorativi, presenti 2 lavoratori:  
 $50 \times 2 = 100$  uomini/giorno
- durata 30 giorni lavorativi, presenti 5 lavoratori:  
 $30 \times 5 = 150$  uomini/giorno
- durata 180 giorni lavorativi, presenti 1 lavoratore:  
 $180 \times 1 = 180$  uomini/giorno

Quindi nel caso in cui vi sia **più di un'impresa e una durata maggiore di 200 uomini-giorno** allora il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza.



## Come valutare se i lavori comportano rischi particolari

Il D.Lgs. 494/96 nell'allegato II riporta il seguente elenco di lavori che comportano rischi particolari:

- Lavori con rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,50.
- Lavori con rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2,00.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Quindi nel caso in cui vi sia **più di un'impresa ed anche solo uno dei suddetti rischi** particolari allora il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza.



## Gli obblighi del committente per i lavori sopra soglia

Vediamo ora quali obblighi aggiuntivi ha il committente quando il cantiere è sopra soglia.

Il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **nomina** il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

**SE NON LO FA:**  
arresto da 3 a 6 mesi,  
ammenda da 1.550 a 4.130 Euro.

Il committente, prima di appaltare i lavori, **nomina** il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

**SE NON LO FA:**  
arresto da 3 a 6 mesi,  
ammenda da 1.550 a 4.130 Euro.

Il committente **deve trasmettere** il Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

**SE NON LO FA:**  
sanzione amministrativa da 516 a 3.096 Euro.

Il committente **verifica che il coordinatore in fase di progettazione** abbia redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'opera; **verifica inoltre che il coordinatore in fase di esecuzione** durante i lavori effettui le opportune verifiche in cantiere.

**SE NON LO FA:**  
arresto da 3 a 6 mesi,  
ammenda da 1.550 a 4.130 Euro.

Il committente, prima dell'inizio dei lavori, **trasmette** all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la **notifica preliminare**.

**SE NON LO FA:**  
sanzione amministrativa da 516 a 3.096 Euro.

## Le responsabilità del committente

**Il D.Lgs. 494/96 è una norma che ha valenza penale** e pertanto il committente inadempiente oltre a rischiare le salate sanzioni immediate in caso di ispezione da parte degli Ispettori dell'AUSL o della Direzione Provinciale del Lavoro, in caso di incidente ad un lavoratore può rischiare di essere coinvolto in un processo

penale e a rispondere di tale incidente, qualora si evidenzi un nesso di causalità fra il suo mancato adempimento e l'incidente.



nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese

trasmissione all'AUSL e alla Direzione Prov. del Lavoro della Notifica Preliminare

verifica dell'operato del coordinatore

# Come semplificare gli adempimenti del committente

Qualora il committente ritenga troppo complicati tutti questi adempimenti può seguire alcuni semplici consigli:

**1.** qualora debba fare dei lavori edili è bene che **si rivolga ad un tecnico di fiducia** per assicurarsi di

rispettare tutte le normative e quindi anche il D.Lgs. 494/96 sulla sicurezza nei cantieri;

**2.** può decidere di **nominare una persona che lo sostituisca** negli adempimenti: tale figura è prevista da D.Lgs. 494/96 e si

chiama "responsabile dei lavori";

**3.** deve **rivolgersi a ditte di nota capacità** e non improvvisate.

Per ottenere maggiori informazioni sull'argomento, leggere il testo integrale del D.Lgs. 494/96, chiedere consigli o consultare il sito [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org).

**Per risposte a casi concreti rivolgersi allo Sportello per la Prevenzione presso l'AUSL di Imola in Viale Amendola n° 8, tel. 0542/604950.**



Costruzioni Edili

**MONTI GIANFRANCO** s.r.l.

**API** ASSOCIAZIONE  
PICCOLE E MEDIE  
INDUSTRIE  
DELLA PROVINCIA  
DI BOLOGNA

